



██████████
CRON. 181/13

TRIBUNALE DI PRATO

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| Dott. Francesco Antonio Genovese | - Presidente |
| Dott.ssa Maria Novella Legnaioli | - Giudice rel. |
| Dott.ssa Raffaella Brogi | -Giudice |

Letto il ricorso depositato in data 28 gennaio 2013 dalla società ██████████ con sede legale in ██████████ via ██████████ e sede operativa in ██████████ ██████████ ai sensi dell'art.161 comma sesto l. fall. introdotto dal decreto 22.06.12 n. 83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 134, con il quale la società, dopo avere premesso di trovarsi in stato di crisi:

-richiede di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo di cui agli artt. 160 e segg. R.D. 16.03.1942 n. 267 e successive modifiche, e si riserva di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 l. fall. nel termine che sarà assegnato dal giudice e che, stante la complessità del progetto di ristrutturazione (piano di concordato o accordo di ristrutturazione) che intende predisporre, che prevede la continuità aziendale e che coinvolge altre due società del medesimo gruppo (██████████), richiede nella misura massima di 120 giorni;

-richiede, altresì, ai sensi dell'art. 161 comma 7 l. fall., l'autorizzazione al compimento dei seguenti atti di straordinaria amministrazione:

--conferimento di un ramo di azienda nella società ██████████ con effetto dal 1 febbraio 2013;

--pagamento degli importi dovuti ai dipendenti licenziati che non verranno trasferiti a ██████████ a titolo di incentivo all'esito;

Rilevato, quanto alla richiesta del termine, che il ricorso è proposto dall'amministratore unico e legale rappresentante, previa delibera ai sensi dell'art. 152 l.fall.; che la ricorrente ha la propria sede nel circondario di ██████████ e che sono stati allegati i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi (2009, 2010 e 2011) nonché una situazione patrimoniale al 30.11.12; che la società nei due anni antecedenti al presente ricorso non ha presentato altra domanda ai sensi del medesimo art. 161 comma 6 l. fall, alla quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti;

Ritenuta la competenza di questo Tribunale; - - - - -

Ritenuto altresì che ricorrano i presupposti per l'accesso alla procedura richiesta, atteso che:

-la società ricorrente è soggetta alle disposizioni sul fallimento in quanto non si trova nel possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 1 comma secondo l. fall., emergendo dagli ultimi tre bilanci depositati il superamento dei limiti da tale norma indicati con riferimento all'attivo patrimoniale, ai ricavi lordi ed ai debiti;

- l'impresa versa in stato di crisi come indicato nel ricorso e come si evince dalla documentazione allegata;

Ritenuto, sulla base delle anzidette risultanze, che possa essere concesso un termine per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione prevista dall'art. 161 commi secondo e terzo l. fall. o, in alternativa, di una domanda ai sensi dell'art. 182

bis l. fall.; che tale termine possa essere concesso nella misura di 120 gg, come richiesto, tenuto conto della particolare complessità della situazione rappresentata nel ricorso e che non pendono istanze di fallimento;

Ritenuto altresì, che da quanto riferito nel ricorso e dalla documentazione allegata emerga che vi sia la ragionevole probabilità che possa essere elaborata una proposta o un accordo corredati di un piano attuabile;

Ritenuto, infatti, che nella presente fase, ai fini della concessione del termine richiesto e della protezione dell'impresa dalle azioni esecutive e cautelari, debba verificarsi, sulla base del contenuto del ricorso e dei bilanci allegati, attraverso una valutazione prognostica condotta secondo un criterio di ragionevolezza, se l'impresa, oltre ad essere in possesso dei requisiti per accedere alla procedura, sia presumibilmente in grado di elaborare una proposta sulla base di un piano coerente con i dati dei bilanci depositati, proposta e piano, tuttavia, che potranno essere ancora in gran parte da delineare, come si deduce anche dalla possibilità per il debitore, riconosciuta dalla legge, di depositare, in alternativa al concordato, una domanda ai sensi dell'art. 182 bis l. fall;

Osservato anche, che ai sensi dell'art. 161 comma ottavo l. fall. il Tribunale con il decreto di cui al comma sesto "*dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa, che il debitore deve assolvere fino alla scadenza del termine fissato*";

Rilevato, inoltre, quanto all'autorizzazione al compimento degli atti di straordinaria amministrazione sopra indicati, che la società, nel ricorso, anticipa l'indicazione degli interventi che ritiene idonei a consentire il superamento della crisi per le tre società del Gruppo, precisando che la procedura di risanamento sarà caratterizzata dalla continuità

aziendale per quanto concerne la società [REDACTED] e [REDACTED] mentre avrà carattere liquidatorio per quanto concerne la società [REDACTED] che la società precisa, in particolare:


-che i rami di azienda di [REDACTED] e [REDACTED] ritenuti strategici per la proficua prosecuzione dell'attività aziendale, verranno conferiti, previa autorizzazione del tribunale, nella neo costituita società a responsabilità limitata [REDACTED] appositamente costituita in data 9 gennaio 2013 ai rogiti notaio [REDACTED] con capitale sociale di euro 20.000 interamente versato ed amministrata dal medesimo amministratore unico della società [REDACTED] nonché controllata dalle società conferenti, che ne detengono in parti uguali l'intero capitale sociale;

-che [REDACTED] stipulerà con [REDACTED] un contratto di affitto di azienda, contemplante un contratto estimatorio;

Osservato che, a tale scopo, la società ha altresì allegato al ricorso una perizia giurata di stima del ramo aziendale oggetto di conferimento redatta da professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67 comma 3 lett. d) legge fallimentare, nonché un'attestazione giurata "ai sensi dell'articolo 182 quinquies" in cui si afferma che il citato conferimento è essenziale per la prosecuzione dell'attività di impresa e funzionale ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori:

in particolare:

-la relazione giurata di stima descrive il ramo aziendale oggetto di conferimento, costituito da: beni strumentali, magazzino materie prime e prodotti finiti per la produzione degli ordini in portafoglio; crediti commerciali verso clienti scadenti nel periodo dal 28 febbraio in avanti necessari per fornire le risorse finanziarie al pagamento dei fornitori strategici conferiti, i quali continueranno a fornire le materie prime e le



lavorazioni; i fornitori strategici per la produzione; gli agenti rappresentanti per le vendite; il perito precisa di aver verificato che tali elementi attivi e passivi costituiscono un complesso organizzato, coordinato e funzionante di fattori produttivi e che tale complesso è comprensivo di tutti gli elementi essenziali all'esercizio dell'attività cui è rivolto il ramo di azienda conferito cosicché deve ritenersi che il ramo di azienda sia idoneo allo svolgimento dell'attività di impresa e possa permettere la continuazione dell'attività della conferente con miglior soddisfacimento delle obbligazioni presenti nel bilancio della stessa; la perizia effettua la valutazione del ramo di azienda attraverso il metodo "patrimoniale semplice", applicando gli stessi criteri di valutazione seguiti dalla conferente nella redazione del bilancio di esercizio e della situazione patrimoniale dello stesso ramo al 31. 11. 2012 e conclude stimando il valore del ramo di azienda in euro 360.140,58 nonché attestando che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2465 codice civile, tale valore è almeno pari al valore attribuito al ramo di azienda ai fini della determinazione dell'aumento di capitale della società ██████████ destinato ad essere assegnato al soggetto conferente, di ammontare pari a nominali euro 50.000;

-l'attestazione del professionista è stata, invece, allegata sia perché il piano di ristrutturazione prevede la continuità aziendale, appunto tramite il conferimento del ramo di azienda strategico in esercizio alla società ██████████ di nuova costituzione, come previsto dall'articolo 186 bis legge fallimentare, sia perché, con il ramo di azienda, vengono trasferiti anche i rapporti giuridici relativi ai fornitori strategici ed i relativi debiti già maturati, debiti che la società ██████████ dovrà provvedere a pagare al fine di ottenere le prestazioni di tali fornitori che sono essenziali alla prosecuzione dell'attività d'impresa. A tale scopo l'attestatore della società ricorrente ha esaminato e valutato le situazioni patrimoniali delle conferenti e dei rami d'azienda conferiti (oggetto di perizia

giurata), gli scadenzari dei clienti e fornitori redatti in data 31. 12. 2012, i contratti di lavoro dipendente in essere alla stessa data con relativi costi, e ha indicato conseguentemente la situazione patrimoniale iniziale della società [redacted] in seguito al conferimento dei rami di azienda, precisando che la società [redacted] per l'anno 2013 rimarrà nella sede operativa della società [redacted], [redacted] il cui immobile è stato oggetto di un'operazione di lease-back in data 6 agosto 2012 con la società di [redacted] che comporta un costo annuale di circa euro 335.000 e che tale costo verrà pagato per il 2013 quale indennità di occupazione dalla [redacted].

L'attestatore ha inoltre esaminato il piano finanziario ed economico 2013-2017 redatto dalla società [redacted] rilevando che nei quattro anni di validità dello stesso la società sarebbe in grado di produrre consistenti utili da distribuirsi, essendo [redacted] gli unici soci, a vantaggio delle procedure e quindi dei creditori di queste ultime.

L'attestatore ha, quindi, concluso affermando che la continuazione dell'attività tramite [redacted] è idonea e funzionale alla migliore soddisfazione dei creditori in quanto: *permette di "mantenere l'occupazione di 15 dipendenti con l'assorbimento dei debiti maturati, compreso il TFR, a completo sgravio delle situazioni debitorie di [redacted] e [redacted] il pagamento, quasi immediato, dei debiti, del TFR e degli incentivi all'esodo dei dipendenti che non saranno assunti dalla [redacted] almeno per l'anno 2013, l'abbattimento del costo del leasing immobiliare in quanto lo stesso sarà pagato quale indennità di occupazione della nuova società; l'ottenimento di risorse finanziarie derivanti dagli utili previsti dal piano economico 2013-2016 da destinare al pagamento delle posizioni debitorie concordatarie con miglior soddisfazione delle stesse; l'evasione di ordini già confermati in corso con primari clienti e date di consegna tassative e quindi la necessità di approvvigionarsi delle materie prime non facenti parte*

delle giacenze anch'esse eventualmente oggetto del conferimento e/o del contratto estimatorio in corso di perfezionamento con la [REDACTED] il pagamento delle lavorazioni in corso alla società [REDACTED] (cui la ricorrente affida interamente la lavorazione delle materie prime) in assenza del quale quest'ultima non sarebbe in condizioni di ottemperare alle obbligazioni assunte e scadute (tra le quali a titolo esemplificativo la fornitura di energia elettrica) con conseguente immediata interruzione dell'attività";

Rilevato che la ricorrente in data 31.1.13 ha integrato il ricorso al fine di dimostrare che la [REDACTED] è in grado di generare, negli anni futuri, gli utili che andrebbero a vantaggio delle società conferenti e dei creditori delle medesime ed ha, a tale scopo, allegato il piano economico e finanziario 2013-2017 della [REDACTED] perizie giurate dei beni immobili personali dei soci e della madre di essi del valore di e. 7.000.000; atto di destinazione di tali beni a rogito Notaio [REDACTED] di Firenze in data 13.12.12 al soddisfacimento del ceto bancario che dovrà fornire ad [REDACTED] la finanza necessaria alla prosecuzione dell'attività;

Osservato che, in base all'articolo 186 bis, relativo al concordato con continuità aziendale, il piano deve contenere anche un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività di impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura; inoltre la relazione del professionista ai sensi articolo 161 terzo comma deve attestare anche che la prosecuzione dell'attività di impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori; che l'art. 182 quinquies, quarto comma, dettato anch'esso per il concordato in continuità, consente il pagamento dei crediti anteriori per prestazioni di beni e servizi, previa autorizzazione del tribunale sulla base

dell'attestazione che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell'attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori;

Osservato altresì che, il piano di concordato con continuità aziendale può prevedere "la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione" (art. 186 bis); che, nella fattispecie, il piano prevede, appunto, il conferimento del ramo aziendale strategico in esercizio nella società [REDACTED] di nuova costituzione, partecipata al 100%, per il 50% ciascuna, dalle società conferenti; che, in questo caso, il rischio di impresa è sopportato sia dalla società conferitaria che dalla società conferente in termini, per quest'ultima, di perdita (totale o parziale) del valore delle quote ottenute a seguito del conferimento; che, pertanto, nella fattispecie, l'attestatore debba valutare i ricavi ed i costi imputabili all'azienda conferita ed attesi dalla società conferitaria, nonché le risorse finanziarie concretamente reperibili da quest'ultima;

Ritenuto, in proposito, sulla base delle prospettazioni della ricorrente e della documentazione allegata inerente anche alla società [REDACTED] (disponibile nella fattispecie essendo la stessa interamente partecipata dalle società conferenti ed amministrata dal medesimo amministratore di [REDACTED] nonché delle attestazioni del professionista che hanno esaminato anche tale documentazione, ivi compreso il piano economico e finanziario della newco:

-che, tenuto conto che il valore del conferendo ramo di azienda è stato stimato in e. 360.000 e che la nuova liquidità, consistente negli utili provenienti dalla prosecuzione dell'attività con [REDACTED] secondo il piano economico-finanziario allegato, di cui la conferente potrà disporre è stata stimata in e. 1.375.000 (totale e. 2.750.000, spettante

per il 50% ciascuna alle società conferenti), possa ragionevolmente affermarsi che la continuazione dell'attività aziendale, mediante il conferimento dei due rami di azienda strategici, sia funzionale alla migliore soddisfazione dei creditori, per i quali tale piano risulta più vantaggioso rispetto ad una prospettiva meramente liquidatoria;

-che il conferimento dei rami aziendali sia necessario ed indispensabile alla prosecuzione dell'attività di impresa, in quanto le conferenti, a causa della esposizione debitoria e dell'impossibilità di ottenere finanziamenti dalle banche, non sono in grado di fare fronte al pagamento delle spese e degli oneri necessari a tale prosecuzione: in particolare con il conferimento del ramo di azienda di ██████████ vengono trasferiti alla società ██████████ gli oneri relativi ai rapporti con gli agenti rappresentanti, gli ordini in corso con i primari clienti a date di consegna tassative che la conferente non è in grado di evadere, i debiti relativi ai fornitori strategici, che la società non è in grado di pagare e il cui mancato pagamento può pregiudicare nell'imminente la prosecuzione dell'attività;

-che la società ██████████ appaia in grado di continuare l'attività, sia perché i rami di azienda conferiti costituiscono complessi di beni e rapporti organizzati per l'esercizio dell'impresa idonei a portare avanti l'attività aziendale, sia perché la stessa società, grazie ai beni personali di rilevante valore che i soci e terzi hanno destinato al ceto bancario (come da documentazione allegata al ricorso integrativo), potrà fornire a quest'ultimo le garanzie necessarie ad ottenere la finanza indispensabile alla prosecuzione dell'attività; che inoltre a conferma della serietà dei propri intenti la ricorrente ha prodotto il piano economico finanziario della società ██████████ per gli anni 2013-2017;

-che il conferimento di ramo di azienda, oggetto di autorizzazione, sia urgente, in quanto, come prospettato nel ricorso, occorre evadere gli ordini già confermati, in corso

con primari clienti a date di consegna tassative, e, quindi, è necessario il riapprovvigionamento da parte di [REDACTED] delle materie non facenti parte delle giacenze anch'esse eventualmente oggetto del conferimento e/o del contratto estimatorio in corso di perfezionamento con [REDACTED] inoltre la società rumena [REDACTED] (cui la ricorrente affida interamente la lavorazione delle materie prime), a causa dell'impossibilità di ottemperare alle obbligazioni assunte e scadute (tra le quali a titolo esemplificativo la fornitura di energia elettrica), rischia nell'immediato di essere costretta ad interrompere la propria attività;

-che inoltre la continuazione dell'attività di impresa consenta di salvaguardare, seppure parzialmente, il patrimonio aziendale in esercizio che, altrimenti, verrebbe pregiudicato;

Ritenuto inoltre, che possa essere autorizzato, anche il pagamento degli importi dovuti ai dipendenti licenziati che non verranno trasferiti ad [REDACTED] a titolo di incentivo all'esito; che in particolare il licenziamento ha lo scopo di ridurre la struttura aziendale che rimane in capo alla conferente e diminuire i relativi costi; che la società ha allegato altresì il verbale di rinuncia e transazione in sede sindacale delle tre società del gruppo sottoscritti il 31.1.13;

P.Q.M.

Visto l'art. 161 commi sesto, settimo, ottavo e decimo l. fall., dichiara ammissibile il ricorso e concede termine di 120 giorni dalla comunicazione del presente decreto per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 l. fall. o, in alternativa, della domanda di cui all'art. 182 bis l. fall..

Dispone che il debitore ogni trenta giorni, con decorrenza dalla data anzidetta, depositi presso la Cancelleria del Tribunale una relazione in ordine all'attività svolta,

agli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione compiuti, questi ultimi da sottoporsi alla preventiva autorizzazione del Tribunale, con particolare riferimento alle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale e a tutte quelle suscettibili di diminuire il patrimonio aziendale o accrescere la situazione debitoria, indicando altresì le eventuali istanze di fallimento ricevute e gli eventuali pignoramenti subiti, nonché una situazione patrimoniale aggiornata.

Delega il giudice relatore a prendere visione della relazione predetta ed a riferirne al Tribunale nel caso in cui emerga il compimento di atti pregiudizievoli all'interesse dei creditori, riservando al Tribunale in composizione collegiale ogni provvedimento per cui la legge prescrive apposita autorizzazione nonché l'eventuale proroga del termine concesso.

Autorizza la società a:

-conferire il ramo di azienda, meglio descritto nella perizia giurata (allegato 7), nella società XXXXXXXXXX

-pagare gli importi dovuti ai dipendenti licenziati che non verranno trasferiti a XXXXXXXXXX a titolo di incentivo all'esito;

Prato, il 1.02.2013

Il Presidente

Il Cancelliere
Biondi Anna

